

**COMUNE DI VODO CADORE**

Provincia di BELLUNO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO.
APPROVAZIONE RELATIVO REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE
DELLE MISURE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.**

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno Diciannove (19) del mese di Marzo alle ore 20.30, presso la "Sala F.lli De Lorenzo Varonego" in Piazza Santa Lucia, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

1. BELFI Domenico – Sindaco
2. COLUSSI Oscar
3. DE LORENZO Nicola
4. MARCHIONI Elvio
5. BELFI Alessandro
6. MARCHIONI Marco
7. GREGORI Massimiliano
8. BELFI Martina
9. MASOLO Gianluca
10. PERRI Renato
11. CHIATTI Giovanna

TOTALE nr.

Presenti	Assenti
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
10	1

Partecipa alla seduta il dott. Stefano DAL CIN - Segretario Comunale.

Il Dott. Arch. Domenico BELFI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

REG. ALBO Nr. 217/2019

Il sottoscritto Messo Comunale attesta, ai sensi dell'art. 32, 1° comma, della Legge nr. 69/2009, che la copia informatica della presente deliberazione munita di firma digitale attestante la conformità all'originale cartaceo, viene pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune in data odierna, per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.

Li 09.04.2019

IL MESSO COMUNALE
Lucia Belfi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14.3.2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha introdotto la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- il medesimo art. 4 prevede inoltre che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- il comma 3, dell'art. 4 prevede che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 14.3.2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta.
- in conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

RILEVATO che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs 14.3.2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7.4.2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

VISTO l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017 nr. 50, convertito con Legge 21 giugno 2017 nr. 96, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, nr. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, nr. 208;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione nr. 743 in data 02.05.2012, ha disposto che “ i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 nr. 23, sono quelli indicati dall'allegato A) della Legge Regionale 4 novembre 2002 nr. 33;

VISTO che il Comune di Vodo di Cadore (Provincia di Belluno) risulta presente nell'elenco di cui all'allegato A) della Legge Regionale 4 novembre 2002 nr. 33, nell'ambito del “Sistema turistico locale nr. 1) - DOLOMITI: CORTINA, AGORDINO, ZOLDO, VAL BOITE, CADORE, COMELICO E SAPPADA”.

RILEVATO altresì che è intenzione dell'Amministrazione Comunale oltre che garantire le iniziative già proposte negli anni passati, attivare e potenziare l'organizzazione di nuovi eventi culturali, sportivi e turistici, per la cui realizzazione il Comune necessita di maggiori risorse finanziarie;

CONSIDERATA pertanto la volontà dell'Amministrazione Comunale di investire in tale ambito, al fine di incentivare la presenza turistica;

TENUTO CONTO che il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Vodo di Cadore, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali;

CHE si rende quindi necessario istituire la citata imposta di soggiorno con la quale integrare le risorse a disposizione del Comune e di garantire il mantenimento ed il miglioramento del patrimonio, del decoro urbano e soprattutto dei servizi offerti ai cittadini ed ai turisti;

PRESO ATTO che il regolamento governativo previsto dal comma 3 del citato art. 4 non è stato emanato entro il termine previsto dal medesimo comma, per cui si rende necessario procedere all'approvazione di un proprio regolamento che disciplini nel Comune di Vodo di Cadore l'imposta di soggiorno;

VISTO il Regolamento dell'Imposta di Soggiorno proposto composto da nr. 15 articoli, allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 nr. 23, con decorrenza dall'1° giugno 2019;

CHE come disposto dal citato art. 4, l'imposta dovrà essere stabilita secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo applicato dalle strutture ricettive. A tal fine si farà riferimento alla classificazione delle strutture ricettive previste nella Legge Regionale Veneto 4.11.2002, n. 33. Tale classificazione tiene, infatti, conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle singole strutture ricettive e conseguentemente dei prezzi applicati;

CHE il regolamento allegato alla presente deliberazione oltre a prevedere le modalità applicative del tributo stabilisce anche particolari tipologie di esenzioni dal pagamento dell'imposta;

CHE ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 169, della Legge nr. 296/2006 che stabilisce che "gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette aliquote, se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento" ;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno in data 25 gennaio 2019 che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2019-2021 da parte degli Enti Locali;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267, art. 42;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n.23 del 14 marzo 2011 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale e municipale ed in particolare l'art.4;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione pervenuto in data 19 marzo 2019 al prot. nr. 1336, ed inserito all'interno del parere sulla proposta di Bilancio di Previsione 2019 – 2021 a pagina nr. 21, reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. nr. 267 del 2000;

PRESO atto dei pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

SENTITO l'intervento del Sindaco Arch. Domenico Belfi il quale informa che il Consorzio Cadore Dolomiti caldeggia l'istituzione dell'Imposta di Soggiorno. E' stata fatta una verifica del gettito sulla base delle presenze nelle strutture ricettive e degli appartamenti;

INTERVIENE il Consigliere Comunale Massimiliano Gregori il quale comunica che i proventi della tassa serviranno per le attività culturali e per il turismo. Purtroppo le casse comunali non sono così fiorenti. Si deve pensare al turismo in una logica di valle. Avere una tassa omogenea sarebbe l'ideale. Per quanto riguarda il Regolamento è stato utilizzato lo schema del Comune di San Vito di Cadore. Il Consigliere Gregori espone i contenuti dei singoli articoli e propone per quanto riguarda le tariffe relative

alla strutture ricettive alberghiere che la tariffa sia di Euro 1,00.- indipendentemente dalla classificazione in stelle;

INTERVIENE il Capogruppo della Lista Civica “Verso il futuro Vodo Vinigo Peaio” il quale chiede il gettito stimato della tassa;

RISPONDE il Sindaco Domenico Belfi che comunica la stima di Euro 3.000,00.- a regime;

INTERVIENE il Consigliere Comunale Giovanna Chiatti che chiede se ci sono costi;

RISPONDE il Sindaco Domenico Belfi che non ci sono costi per il Comune. L'onere di versare la tassa spetta al gestore della struttura ricettiva, mentre all'addetta dell'ufficio tributi spetta il controllo e l'accertamento dell'imposta;

INTERVIENE il Consigliere Comunale Renato Perri che si dichiara contrario alla tassa di soggiorno perché ci sono pochi servizi. Mi è capitato di avere ospiti e ho trovato tutto chiuso a certe ore. Se vado nelle località di mare trovo i supermercati aperti;

RISPONDE il Sindaco che c'è bisogno di creare più servizi e la tassa di soggiorno potrebbe essere utile in tal senso;

INTERVIENE il Capogruppo Gianluca Masolo affermando che si rischia di penalizzare le locazioni nelle unità abitative ad uso turistico;

RISPONDE il Consigliere Comunale Massimiliano Gregori affermando che è chiaro che le locazioni turistiche, o i pernottamenti nelle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, che sono in genere più lunghe, e quindi garantiscono il gettito della tassa di soggiorno;

INTERVIENE il Sindaco Domenico Belfi affermando che è un bene che il Regolamento sia uguale a quello del Comune di San Vito di Cadore; spero che ci sia un adeguamento;

INTERVIENE nuovamente il Capogruppo Gianluca Masolo, il quale propone che nell'articolo nr. 4 relativo alle esenzioni, venga inserito un'ulteriore lettera la “g”, che preveda in caso di calamità naturale, che i volontari/addetti di protezione civile, impegnati nell'emergenza, siano esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno;

INTERVIENE infine il Sindaco evidenziando che la bozza di delibera presenta un refuso nell'importo delle tariffe; queste sono tutte previste per 1,00 (Uno) Euro a pernottamento;

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi in forma palese (presenti e votanti nr. 10):

D E L I B E R A

1. Di dare atto di quanto citato in premessa.
2. Di istituire per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate, l'imposta di soggiorno così come prevista dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14.3.2011 nr. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del D.L. 24 aprile 2017 nr. 50, **a decorrere dal 1° giugno 2019.**
3. Di dare atto che l'imposta di soggiorno è istituita nei seguenti periodi dell'anno:
 - **dal 1° giugno al 30 settembre**
 - **dal 1° dicembre al 30 aprile**
4. Di approvare il “Regolamento dell'Imposta di Soggiorno” composto di nr. 15 articoli, allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, con l'inserimento della lettera “g” all'art. 4 “Esenzioni”, così come proposto dal Capogruppo della Lista Civica “Verso il futuro Vodo Vinigo Peaio”.
5. Di istituire l'imposta di soggiorno a partire dal 1° giugno 2019, per ogni pernottamento, fino ad un massimo di dieci giorni consecutivi per i pernottamenti nelle **“unità abitative ammobiliate ad uso turistico”** e alle **“locazioni turistiche”**, e fino ad un massimo di cinque giorni consecutivi per i pernottamenti in tutte le altre strutture ricettive (art. 5 comma 3).

6. Di determinare per il 2019 l'imposta di soggiorno, per ogni pernottamento, nelle seguenti misure:

a) **Strutture ricettive alberghiere** (art. 24 Legge Regione Veneto nr. 11/2013 e DRG nr. 807 del 27.05.2014) – Alberghi e Hotel – Residenze turistiche alberghiere – Villaggio albergo – Albergo diffuso:

Classificazione	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di cinque consecutivi)
1 stella	Euro 1,00
2 stelle	Euro 1,00
3 stelle	Euro 1,00
4 stelle e superiori	Euro 1,00

b) **Strutture ricettive complementari** (art. 27 Legge Regione Veneto nr. 11/2013 e DGR 419 del 27.05.2014):

Classificazione	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di dieci giorni per i pernottamenti nelle " unità abitative ammobiliate ad uso turistico" e fino ad un massimo di cinque giorni consecutivi per i pernottamenti nelle altre strutture ricettive)
ALLOGGI TURISTICI (Affittacamere – Attività ricettive in esercizi di ristorazione, Locande, Attività ricettive in residenze rurali, Country house, Foresterie per turisti)	Euro 1,00
CASE PER VACANZE (Case per ferie, Centri vacanze per ragazzi, Ostelli per la gioventù, Case religiose di ospitalità, Centro soggiorno studi, Foresterie per turisti)	Euro 1,00
UNITA' ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO (Residence, Unità abitative ammobiliate ad uso turistico classificate e non classificate)	Euro 1,00
BED & BREAKFAST (Attività ricettiva a conduzione familiare – Bed and Breakfast)	Euro 1,00
RIFUGI	Euro 1,00

<p>Strutture ricettive all'aperto</p> <p>Art. 26 L.R. n. 11 del 14.06.2013 e DGR 1000 del 17.06.2014</p>	<p>Imposta per persona e per ogni pernottamento</p> <p>(fino ad un massimo di cinque consecutivi)</p>
<p>Campeggi e Villaggi turistici</p>	<p>Euro 1,00</p>

<p>LOCAZIONI TURISTICHE</p> <p>Art. 27 bis L.R. n. 11 del 14.06.2013 e L.R. n. 45 del 30.12.2014</p>	<p>Imposta per persona e per ogni pernottamento</p> <p>(fino ad un massimo di dieci giorni consecutivi)</p>
<p>Locazioni Turistiche (Strutture ricettive senza alcun servizio agli ospiti)</p>	<p>Euro 1,00</p>

<p>ATTIVITA' AGRITURISTICHE</p> <p>L.R. n. 28 del 10.08.2012 e n. 35 del 24.12.2013</p>	<p>Imposta per persona e per ogni pernottamento</p> <p>(fino ad un massimo di cinque consecutivi)</p>
<p>Attività agrituristiche</p>	<p>Euro 1,00</p>

7. Di dare atto che le misure dell'imposta di cui al precedente punto potranno essere variate con delibera della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

8. Di dare atto che con successivo provvedimento della Giunta Comunale si dovrà nominare il Responsabile dell'Entrata previsto dall'art. 7 del Regolamento.

9. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. nr. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. nr. 446 del 1997.

10. Di dichiarare, con separata votazione che riporta lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267.

■ Il Responsabile dell'Area Amministrativa attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49

IL RESPONSABILE DEL AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Stefano DAL CIN

Il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO-MANUTENTIVO
Ing. Valter De Faveri

■ Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto. (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Stefano DAL CIN

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Arch. Domenico BELFI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano DAL CIN

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o reclami;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

è divenuta ESECUTIVA il _____

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano DAL CIN